



CONSORZIO AZIENDA MULTISERVIZI INTERCOMUNALE

**REGOLAMENTO IN MERITO ALLE VERIFICHE A CAMPIONE SULLE DICHIARAZIONI
SOSTITUTIVE RILASCIATE DAGLI OPERATORI ECONOMICI NELL'AMBITO DEGLI
AFFIDAMENTI DI CUI ALL'ART. 50, COMMA 1, LETTERE A) E B) PER APPALTI DI
IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO**

ART. 1 DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 L'art. 52 del d.lgs. 36/2023 (di seguito denominato Codice dei contratti pubblici) introduce una modalità di verifica dei requisiti in capo agli operatori economici nel caso di procedure di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro (Iva esclusa).

Per questi affidamenti gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti.

CON.AMI verifica le dichiarazioni come meglio definito di seguito all'art. 2.2 e seguenti.

Il presente Regolamento costituisce prima attuazione dell'adempimento sopra indicato.

1.2 Il presente Regolamento definisce, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 71 e ss. del D.P.R. 445/2000, le modalità operative delle verifiche a campione sulle autodichiarazioni presentate dagli operatori economici nelle procedure di affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b) di importo inferiore ai 40.000 euro (Iva esclusa), così come disposto dall'art. 52 comma 1 del Codice.

1.3 Per gli affidamenti di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000,00 euro (Iva esclusa), non rientranti nelle verifiche a campione, verranno acquisite le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti.

1.4 Le disposizioni del presente Regolamento costituiscono parte integrante e sostanziale del REGOLAMENTO PER I CONTRATTI INFERIORI ALLA SOGLIA COMUNITARIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 21 del 21/03/2024.

ART. 2 OGGETTO E MODALITA' OPERATIVE DEI CONTROLLI A CAMPIONE

2.1 Formano oggetto di controllo a campione le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 (cause di esclusione automatica), 95 (causa di esclusione non automatica) 98 (illecito professionale grave) del Codice e dei requisiti di ordine speciale – ove previsti – di cui all'art. 100 del Codice, rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del Codice di importo inferiore a 40.000,00 euro (Iva esclusa).

2.2 Il CON.AMI utilizza per lo svolgimento delle procedure di affidamento la piattaforma Maggioli "Appalti e Contratti": attraverso tale portale gli affidamenti effettuati vengono codificati da un numero progressivo del tipo Gxxxx: tale identificativo gara viene assunto come numerazione progressiva di riferimento sulla quale individuare gli affidamenti da sottoporre a campione secondo le indicazioni operative dei punti seguenti, attraverso modalità e parametri imparziali e oggettive.

2.3 Individuato per ogni anno solare il codice gara del primo affidamento dell'anno (determinato sulla base della data di acquisizione del CIG) la verifica a campione sarà effettuata nella misura del 10% degli affidamenti effettuati, relativamente al primo, undicesimo, ventunesimo (e così di seguito) contratto di lavori/forniture/servizi inferiore ai 40.000,00 € (Iva esclusa) in relazione a ciascuna annualità (01/01-31/12), secondo l'ordine di numerazione definito nel portale Maggioli.

2.4 Dato atto che tale numerazione progressiva include anche eventuali procedure annullate, procedure negoziate o aperte e procedure di affidamento diretto di importo superiore a 40.000,00 euro (per le quali sono già obbligatorie secondo il codice le verifiche preventive all'aggiudicazione) si procederà nel caso in cui i numeri gara campionati corrispondano a queste fattispecie allo scorrimento secondo i codici gara successivi fino alla prima procedura di affidamento diretto di importo inferiore ai 40.000 euro idonea al campionamento.

Si procederà allo scorrimento altresì qualora il destinatario degli affidamenti campionati sia una società in house del CON.AMI o un Comune del Consorzio o altri enti a partecipazione pubblica. Oggetto del campionamento nella prima fase di applicazione del presente regolamento saranno i lavori, le forniture ed i servizi di natura tecnica (a titolo esemplificativo servizi di manutenzione, pulizia, ecc) e intellettuale (servizi di ingegneria e architettura, servizi legali, servizi contabili e amministrativi, collaudi, ecc).

2.5 Le verifiche a campione saranno svolte attraverso il FVOE 2.0 (Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico) disponibile sul sito dell'ANAC o in modalità sostitutiva nel caso di malfunzionamento o disservizio della piattaforma.

ART. 3 COMPETENZA DEI CONTROLLI A CAMPIONE

3.1 Lo svolgimento dei suddetti controlli a campione è demandato al settore proponente l'affidamento diretto, individuabile secondo il campo note degli affidamenti compilati sul portale.

3.2 Nella prima fase di applicazione del presente regolamento lo svolgimento dei suddetti controlli a campione verrà effettuato dal Direttore Generale con i responsabili di settore entro il 31/01/25: a seguito delle verifiche verrà stilato un report complessivo.

3.3 Successivamente i controlli a campione avverranno due volte l'anno, con la seguente tempistica:

- entro il 31/07 per gli affidamenti del primo semestre (dal 01.01 al 30.06);
- entro il 31/01 per gli affidamenti del secondo semestre dell'anno solare precedente (dal 01.07 al 31.12).

Art. 4 ESITI DELLA VERIFICA

4.1 Nel caso in cui dalle verifiche effettuate emergano presunte irregolarità, dovrà essere instaurato, prioritariamente, un contraddittorio con gli operatori economici dichiaranti.

A tal fine il RUP invierà una comunicazione scritta via PEC, assegnando un congruo termine per fornire chiarimenti o presentare osservazioni.

4.2 Nel caso in cui venga accertata la presenza nella dichiarazione sostitutiva di elementi di non veridicità, non rientranti negli errori materiali irregolarità/omissioni di cui all'art. 71, comma 3, del DPR 445/2000, si applica quanto previsto dall'art. 52, comma 2, del Codice: *“Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento”*.

Resta inoltre ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

ART. 5 VALIDITA' E APPLICAZIONE

5.1 Il presente Regolamento, che viene pubblicato sul sito web di CON.AMI, nella sezione “Amministrazione trasparente”, si applica a partire dalla data della sua approvazione e resta valido fino alla data della sua revoca, totale o parziale, oppure a seguito di sopravvenienze normative o regolamentari.

ART. 6 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

6.1 I dati e le informazioni raccolti attraverso le procedure operative del presente regolamento verranno utilizzati esclusivamente per le finalità per le quali sono stati acquisiti, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, Regolamento UE 2016/679).